

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 812 del 31 maggio 2023

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza N. 2/2019 e ss.mm.ii. - **Domanda Protocollo N. CR/2021/2951 del 04/03/2021**, presentata dall'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO - **Revoca del contributo concesso con Decreto N. 765 del 14 maggio 2021 all'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO e confermato alla società subentrante HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, N. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo

stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, N. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, N. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza N. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148”, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il comma 764 dell'articolo 1 della Legge N. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto il bando approvato con la propria Ordinanza N. 2 del 19 febbraio 2019 (cosiddetto bando ordinario), finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato dalle

proprie Ordinanze NN. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 5/2020, 12/2020, 23/2020, 24/2020, 1/2021, 6/2021 e 11/2021;

Richiamati, in particolare:

- l'articolo 35 "Proroga dei termini di conclusione dei progetti"

- l'articolo 51 "Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo" e, nello specifico, la lettera j) del comma 1, nella quale si stabilisce che si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui "*il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini di cui all'articolo 38*" del bando, ossia entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo;

Richiamato, altresì, quanto disposto dalle sopra citate Ordinanze NN. 5/2020, 23/2020 e 6/2021 in materia di proroghe dei termini di conclusione dei progetti;

Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

- N. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza N. 3/2019";

- N. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del Nucleo di Valutazione, nominato con propria Determinazione N. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza N. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- con riferimento alla domanda **acquisita agli atti con Prot. N. CR/2021/2951 del 04/03/2021**, presentata a valere sulla 4<sup>a</sup> finestra del bando ordinario sopra richiamato, **dall'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO è stato concesso alla suddetta impresa individuale, con proprio Decreto N. 765 del 14 maggio 2021, un contributo pari a € 49.170,00;**

- **in data 04/03/2022, l'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO ha presentato**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, **la richiesta di proroga dei termini di conclusione dei lavori, ai sensi delle sopra richiamate Ordinanze NN. 5/2020, 23/2020 e 6/2021;**

- a seguito dell'accoglimento della suddetta richiesta di proroga da parte del Nucleo di Valutazione, **la data di conclusione dei lavori previsti nel progetto è stata differita al**

**14/01/2023 e la rendicontazione delle relative spese entro e non oltre la data del 14/03/2023;**

Premesso, altresì, che:

**- in data 02/01/2023, l'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la richiesta, acquisita con Prot. N. CR/2023/25, di autorizzazione alla variazione del soggetto beneficiario avente ad oggetto il subentro della società HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C.;**

**- con proprio Decreto N. 146 del 7 febbraio 2023 è stato autorizzato il subentro del nuovo beneficiario HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C., con sede legale nel Comune di Soliera (MO), in Via Dei Caduti N. 292, Codice Fiscale e Partita IVA 03272070362, confermando:**

**- il contributo, di importo pari ad € 49.170,00, concesso all'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO con Decreto 765 del 14 maggio 2021;**

**- il termine ultimo di conclusione dei lavori entro e non oltre il 14/01/2023 e di rendicontazione delle spese entro e non oltre il 14/03/2023;**

Premesso, infine, che:

**- in data 14/03/2023, la società HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C. ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, una ulteriore richiesta di proroga straordinaria, acquisita con Prot. N. CR/2023/1670;**

**- con proprio Decreto N. 412 del 7 aprile 2023, la suddetta richiesta di proroga straordinaria è stata rigettata in quanto non sono state riscontrate, a motivazione della stessa, la presenza delle circostanze previste dalla sopra citata Ordinanza N. 6/2021, riconfermando i termini di conclusione del progetto così come già precedentemente prorogati e di seguito riportati:**

**- termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi: 14/01/2023;**

**- termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute: 14/03/2023;**

fatta salva la facoltà di revoca del contributo in caso di mancata conclusione del progetto entro i suindicati termini;

**- con comunicazione PEC, acquisita con Prot. N. CR/2023/1670 del 27/04/2023, la sopra citata società ha presentato istanza di riesame della suddetta richiesta di proroga straordinaria Prot. N. CR/2023/1670;**

Dato atto che, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto la suddetta istanza di riesame della richiesta di proroga straordinaria Prot. N. CR/2023/1670 non accoglibile, così come risulta nel Verbale N. 86/2023 acquisito agli atti dal Settore Innovazione sostenibile,

Imprese, Filiere produttive, **confermando quanto disposto con il summenzionato Decreto N. 412 del 7 aprile 2023, come sopra specificato;**

Tenuto conto che:

**- alla sopra indicata data del 14/03/2023 la società subentrante HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C. non ha presentato la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese incorrendo, pertanto, nella causa di decadenza e revoca del contributo prevista nell'articolo 51, comma 1, lettera j) del bando;**

Ritenuto, pertanto, necessario **procedere con il presente provvedimento alla revoca del contributo pari a € 49.170,00, concesso con il Decreto N. 765 del 14 maggio 2021 all'impresa individuale NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO e confermato alla società subentrante HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C. con il Decreto N. 146 del 7 febbraio 2023;**

Visto il Decreto 31 maggio 2017, N. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, N. 234, e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che a seguito della revoca del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società subentrante beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato il **codice COVAR 1060870, collegato al codice di concessione RNA (COR) 10400101;**

Dato atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 49.170,00, concessa con il Decreto N. 765 del 14 maggio 2021 e confermata con il Decreto N. 146 del 7 febbraio 2023, torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;**

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

## **DECRETA**

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo pari a € 49.170,00 concesso all'impresa individuale **NAIL-STYLE DI MARIA DI LEO** con il Decreto N. 765 del 14 maggio 2021 e confermato con il Decreto N. 146 del 7 febbraio 2023 alla società subentrante **HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C.**, con sede legale nel Comune di Soliera (MO), in Via Dei Caduti N. 292, Codice Fiscale e Partita IVA 03272070362;

2. di dare atto che a seguito della revoca del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società subentrante beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato il **codice COVAR 1060870, collegato al codice di concessione RNA (COR) 10400101**;

3. che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 49.170,00**, concessa con il **Decreto N. 765 del 14 maggio 2021 e confermata con il Decreto N. 146 del 7 febbraio 2023**, torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. **che il presente provvedimento venga notificato**, attraverso l'applicativo SFINGE2020, **alla società subentrante HARMONY STYLE DI STATILIO ANTONELLA E C. S.N.C.**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*